



Direzione Affari Pubblici e Legali

**Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni**

*Direzione contenuti audiovisivi e
multimediali*

Via Isonzo 21/b

00198 - Roma

c.a. Dott.ssa Laura Aria

Inviata via posta certificata, anticipata via e-mail a dic@agcom.it

Roma, 4 marzo 2011

Prot. n. 106/2011

**OGGETTO: CONSULTAZIONE PUBBLICA SUI LINEAMENTI DI PROVVEDIMENTO
CONCERNENTE L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL'AUTORITÀ NELL'ATTIVITÀ DI
TUTELA DEL DIRITTO DÀ'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA –
POSIZIONE DI VODAFONE**

Con riferimento alla Consultazione riportata in oggetto, si trasmette in allegato la posizione di Vodafone Omnitel N.V. ("Vodafone") e si resta a disposizione per una eventuale Audizione, che potrà svolgersi nelle successive fasi del procedimento avviato da codesta Spett.le Autorità, nel corso della quale sarà possibile approfondire meglio le posizioni espresse.

Distinti saluti.

Paolo Di Domenico
Head of Customer Affairs Management



Vodafone Omnitel N.V.

Società del gruppo Vodafone Group Plc.
Piazza SS. Apostoli, 81 - 00187 Roma - Italia
Tel. +39 06.50065.1 - www.vodafone.it
Sede legale: Amsterdam - Olanda

Sede dell'amministrazione e gestionale:
Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) - Italia
Capitale Sociale € 2.305.099.887,30 i.v.

Codice Fiscale e Iscrizione al Registro
delle Imprese di Torino n. 93026890017
Partita IVA 08539010010 - REA: 974956

ALLEGATO

*Documento di posizionamento di Vodafone Omnitel N.V.
(Vodafone) in merito alla “Consultazione pubblica sui
lineamenti di provvedimento concernente l’esercizio delle
competenze dell’Autorità nell’attività di tutela del diritto
d’autore sulle reti di comunicazione elettronica”*

1. Internet e i contenuti digitali

La “rivoluzione digitale” intervenuta negli ultimi anni ha inciso in maniera profonda sulla vita sociale degli individui. Lo spazio digitale costituisce una nuova realtà in cui ciascun individuo, attraverso la disponibilità di strumenti di socializzazione e di scambio di informazioni, costruisce la propria identità personale e contribuisce alla creazione di una nuova cultura collettiva, attraverso la diffusione delle informazioni, della conoscenza, della cultura e dell’arte. È dunque facile intuire come una simile rivoluzione socio-culturale – prima ancora che economica e tecnologica – metta profondamente in discussione le regole che storicamente hanno governato gli aspetti sociali maggiormente investiti dal cambiamento, tra cui rientra senza dubbio il tema della tutela del diritto d’autore.

La sfida per gli *stakeholders* istituzionali chiamati a governare e disciplinare questo cambiamento è senza dubbio complessa: il contesto tecnologico e di mercato muta rapidamente, il quadro normativo esistente è segnato da rilevanti incoerenze e discontinuità e, come detto, l’obiettivo finale è di estrema importanza, perché si tratta di stabilire il quadro entro cui le potenzialità della rivoluzione digitale potranno dispiegarsi. È in questo scenario di riferimento, segnato da sfide sociali, culturali ed economiche cruciali e da regole incerte e frammentarie che richiedono necessariamente opportuni adattamenti, che il tema oggetto della Consultazione va necessariamente inquadrato.

Delle dinamiche socio-culturali sottese alla rivoluzione digitale si è, seppur brevemente, già detto. Sul piano economico e di mercato, la rivoluzione digitale costituisce certamente una straordinaria occasione per estendere enormemente la platea dei fruitori potenziali di un’opera protetta da copyright, allargando lo spazio del “mercato protetto dal diritto d’autore” della conoscenza, dell’arte, dell’informazione e dell’intrattenimento. La diffusione delle reti di comunicazione elettronica e la digitalizzazione dei contenuti rivestono in quest’ambito un ruolo centrale. Sul fronte dello sviluppo delle reti, l’impegno degli operatori, ed in particolare di Vodafone, è noto e prosegue con grande determinazione lungo due direttrici fondamentali il cui comune

denominatore e' rappresentando dalla costante ricerca verso l'innovazione: portare a tutti i cittadini italiani la banda larga ed investire sull'implementazione delle nuove tecnologie fisse e mobili per la banda ultra larga. Il secondo fronte, relativo alla digitalizzazione dei contenuti è di certo altrettanto rilevante: svincolare il contenuto dal supporto fisico lo rende infatti riproducibile all'infinito e veicolabile a tutti con modalita' estremamente veloci, tramite le reti di comunicazioni elettroniche. Questo nuovo paradigma, se, come detto, da un lato amplia il mercato potenziale dell'opera, dall'altro richiede un'attenta riflessione sulla formulazione di meccanismi di remunerazione dei creatori delle opere, che siano in linea con il nuovo contesto tecnologico e di mercato. Questa sfida, seppur nota da tempo, non è stata ancora colta dai soggetti titolari dei diritti, che restano ancora ancorati su modelli di sfruttamento economico delle opere concepiti oltre un secolo fa ed oggi scarsamente correlati rispetto al mutato contesto di mercato. L'innovazione e le tecnologie digitali sono infatti ancora guardate da questi soggetti con una certa diffidenza, in quanto suscettibili di modificare uno *status quo* oramai consolidato. Prova ne e' il recente provvedimento sull'equo compenso per la copia privata adottato dal MIBAC, in linea con le richieste della SIAE: anche in questa circostanza, si è preferito remunerare gli autori "tassando" le memorie dei PC e dei terminali mobili piuttosto che introdurre nuove regole volte ad incoraggiare lo sviluppo di un mercato legale dei contenuti digitali. È invece a quest'ultima finalità, quella di incentivare la creazione di un vero mercato legale dei contenuti digitali, che i soggetti deputati a regolare questi temi, ed anche i *player* di mercato, dovrebbero guardare come leva fondamentale di governo della rivoluzione digitale. La sfida è infatti quella di sfruttare l'efficienza portata dalle innovazioni tecnologiche per creare on line un mercato legale ampio, flessibile ad a prezzi competitivi, che renda di fatto non più conveniente il ricorso alla pirateria, a vantaggio di tutti gli attori coinvolti della "catena del valore", non da ultimi i cittadini-consumatori.

2. L'Indagine conoscitiva e la Consultazione

La scelta operata dall'Autorità di agire sul delicato tema in questione "per gradi", partendo da un'Indagine Conoscitiva ad ampio spettro aperta alle osservazioni dei soggetti interessati e proseguendo con l'apertura di una Consultazione pubblica su un documento che ripercorre i lineamenti delle misure che l'Autorità intende adottare, è senza dubbio apprezzabile. Vodafone, come noto, ha partecipato attivamente alla Indagine Conoscitiva, sia direttamente, attraverso un'apposita audizione, sia indirettamente, attraverso l'adesione al documento di posizionamento inviato da Asstel. Parimenti, Vodafone aderirà al documento di posizionamento di Asstel sul testo della presente Consultazione. Lungo questa stessa traccia, Vodafone ritiene fondamentale che, ove gli esiti della Consultazione evidenziassero la necessità di procedere con un intervento regolatorio, l'Autorità sottoponga a consultazione pubblica anche la relativa bozza di provvedimento al fine di consentire ai soggetti interessati di esprimere le proprie valutazioni anche sul possibile testo definitivo, tenuto anche conto che eventuali adeguamenti a nuovi sistemi potrebbero comportare costi significativi, che richiederanno una puntuale analisi di impatto della Regolamentazione come prevista dall'art. 12 della legge n. 229/2003, secondo la quale l'Autorità, al pari di tutte le altre autorità indipendenti, deve adottare le proprie decisioni utilizzando "*forme o metodi di analisi dell'impatto della regolazione*". Tali forme o metodi, quale che sia la loro concreta configurazione, non paiono poter prescindere dalla consultazione e dal confronto con i soggetti interessati dalla regolazione, proprio al fine di verificare l'ampiezza e l'intensità dell'impatto che la decisione avrà sui destinatari.

Prima di entrare nello specifico delle proposte di intervento formulate dall'Autorità, si ritiene utile svolgere alcune osservazioni preliminari sul documento, con particolare riguardo alla base giuridica dell'intervento (par. 3) ed al tema del bilanciamento degli interessi in gioco (par. 4).

3. Osservazioni in merito alla base giuridica del provvedimento

L'Autorità indica tra le basi del proprio provvedimento l'art. 182-*bis* l.d.a. (introdotto con la l. 248/2000), che attribuisce appunto ad AGCOM poteri di vigilanza nell'ambito delle "competenze previste dalla legge", e l'art. 1, comma 6, lett. *b*, n. 4-*bis*, l. 249/1997, secondo cui AGCOM "svolge i compiti attribuiti dall'articolo 182-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni". La combinazione dei due testi sembra determinare una sorta di "corto circuito", che complica decisamente l'opera di definizione dell'ambito di competenza dell'Autorità in materia di protezione del diritto d'autore.

Letto in questa prospettiva, l'art. 32-*bis*, comma 3, d.lgs. 177/2005 (introdotto con l'art. 6, d.lgs. 44/2010), introduce senza dubbio qualche elemento di maggior certezza, allorché attribuisce all'Autorità il compito di emanare "le disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l'osservanza dei limiti e divieti di cui al presente articolo" (relativi, appunto, al rispetto delle norme esistenti in materia di tutela del diritto d'autore nel campo dei servizi media-audiovisivi). Tale norma però è rivolta unicamente ai "fornitori di servizi di media audiovisivi", così come definiti nell'art. 2 dello stesso d.lgs. 177/2005, pertanto l'estensione dei poteri regolamentari dell'Autorità ad altre tipologie di operatori potrebbe porre seri problemi di legittimità. Difatti, l'art. 182-*bis* è norma attributiva di poteri amministrativi di vigilanza, ma non anche di poteri regolamentari, che alla luce dell'art. 6 d.lgs. 40/2011 trovano applicazione, come detto, unicamente in relazione ai "fornitori di servizi di media audiovisivi".

Ad oggi, anche alla luce del fatto che il d.lgs. 70/2003 esclude un dovere generale di sorveglianza degli operatori di telecomunicazioni sui predetti fenomeni, gli operatori sono obbligati a prestare collaborazione solo in presenza di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che accertino violazioni del diritto d'autore ed impongano misure inibitorie a carico dei gestori.

Con l'entrata in vigore del d.lgs. 44/2010 (art. 3, comma 8), gli operatori di telecomunicazioni potranno essere chiamati a collaborare anche per l'esecuzione di

provvedimenti dell’Autorità che, alla stregua delle nuove norme regolamentari previste dal d.lgs., ordinino la rimozione di determinati contenuti e siti web che operano in violazione dei principi del sistema dei servizi media audiovisivi, tra cui vi è la tutela del diritto d’autore. Resta invece esclusa ogni possibilità di intervento regolatorio diretto dell’Autorità su operatori di rete e *service provider*, con il fine di imporre a questi operatori obblighi di vigilanza, o anche obblighi di informazione e collaborazione, *extra legem*.

Anche alla luce delle complessità appena esposte, si ritiene importante procedere sulla materia in questione con estrema cautela, anche al fine di evitare tensioni normative nonché sovrapposizioni ed incoerenze fra i diversi livelli di *enforcement* delle regole.

4. Il bilanciamento degli interessi in gioco

Lungo l’intero documento in Consultazione si incrociano numerosi aspetti rilevanti, ciascuno dei quali merita di essere valutato con specifica attenzione nell’ottica di contemperare gli interessi in gioco e di perseguire un modello di regolazione equilibrato e sostenibile.

È possibile rappresentare tali aspetti rilevanti secondo la seguente schematizzazione:

- Necessità che la collettività acceda all’arte, alla cultura ed alla conoscenza in maniera ampia ed inclusiva, anche secondo le forme rese possibili dalle nuove tecnologie;
- Diritto alla libertà d’espressione e di comunicazione dei cittadini, esercitato anche tramite le reti telematiche;
- Diritto dei soggetti titolari dei diritti di ricevere una equa remunerazione per lo sfruttamento economico delle loro opere
- Diritto del cittadino alla tutela della *privacy* ed alla riservatezza delle comunicazioni, anche su reti telematiche;

- Responsabilità personale per le azioni compiute da ciascuna soggetto (utente o gestore di sito) per eventuali violazioni di diritti di terzi perpetrate tramite reti telematiche;
- Non responsabilità degli ISP per eventuali violazioni di diritti di terzi da parte di soggetti che operano servendosi delle infrastrutture degli ISP stessi¹.

A parere di Vodafone, una soluzione che garantisca nel complesso tutte queste esigenze non può che privilegiare la strada della creazione di un mercato legale dei contenuti digitali, basato su un portafoglio di offerta ricco a prezzi realmente competitivi. Al contrario, la leva repressiva deve necessariamente occupare uno spazio assolutamente marginale e deve comunque essere calibrata tenendo in debita considerazione i paletti che fissano le responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti. A tal riguardo, un *benchmark* internazionale evidenzia proprio come le iniziative anti pirateria di matrice prettamente repressiva, abbiano dato scarsissimi risultati, prestando il fianco anche a forti critiche sul fronte della coerenza col quadro giuridico complessivo. Paradigmatico in tal senso è il caso della Francia: la legge “Hadopi”, adottata dopo un *iter* molto travagliato, sembra per ora dare scarsi risultati, soprattutto se si considera il rapporto costi-benefici. Va poi detto che l’accesso dei clienti ai contenuti “pirata”, lungi dal costituire un vantaggio per l’operatore di accesso – come invece sostenuto da taluni content owner – genera di norma effetti negativi per l’operatore, principalmente in termini di occupazione di risorse di rete. Si tratta, infatti, di norma di attività ad alto consumo di banda (si pensi al traffico peer-to-peer), che tendono ad occupare risorse che per natura sono “scarse” e “condivise”.

¹ A tal riguardo, si consideri non solo quanto stabilito dalla direttiva EU 31/2000 sul commercio elettronico, recepita in Italia col decreto legislativo n. 70 del 2003, con riferimento al principio del c.d. *mere conduit*, ma anche i numerosi casi giudiziari che, in Italia e all’estero, hanno costantemente confermato la validità di tale principio (es. caso Fapav in Italia, caso iNet in Australia).

5. Singoli punti oggetto della consultazione

Si riportano di seguito le osservazioni di Vodafone in merito ai singoli punti costitutivi dell'intervento ipotizzato dall'Autorità.

3.3.1. Rimozione delle barriere per lo sviluppo di un'offerta legale: l'accesso ai contenuti premium e le finestre di programmazione

3.3.2 L'accesso ai contenuti *premium* e l'interoperabilità delle piattaforme

D1. Si condivide l'analisi dell'Autorità sulle criticità strutturali che impediscono lo sviluppo di una offerta legale di contenuti digitali?

Si condivide l'analisi dell'Autorità. In particolare, si ritiene utile concentrare l'attenzione su tutte quelle pratiche anticompetitive volte a restringere in modo artificiale l'offerta potenziale, a detrimento delle possibilità di sviluppo delle piattaforme di distribuzione alternative ed in ultima analisi del benessere dei consumatori (es. acquisto in esclusiva di diritti per tutte le finestre e piattaforme senza poi offrire i contenuti su talune piattaforme e/o in alcune finestre). Da segnalare anche alcuni comportamenti escludenti operati dalle *collecting societies* sovranazionali costituite da particolari categorie di *content owner* (c.d. *major*), che tramite un rafforzamento della posizione negoziale dal lato dei titolari dei contenuti operano un innalzamento delle barriere all'ingresso nel mercato da parte di piattaforme di distribuzione innovative. Molto rilevante in tale ambito è anche il tema dei c.d. *walled garden*, che taluni soggetti, soprattutto della filiera internet, adottano per fare leva sul proprio potere di mercato in un determinato ambito ed escludere dal mercato soggetti terzi che potrebbero offrire ai clienti servizi in concorrenza (si vedano a tal riguardo le pratiche di alcune "manifatturiere" che associano ai terminali mobili modelli di distribuzione dei contenuti esclusivi e verticalmente integrati).

D2. In caso affermativo, quale si ritiene possano essere le misure più efficaci per favorire l'apertura del mercato dell'accesso ai contenuti *premium* e garantire l'interoperabilità delle diverse piattaforme trasmissive?

Si ritiene utile, in primo luogo, un'azione dell'Autorità volta alla verifica puntuale di comportamenti da parte dei titolari dei diritti, delle *collecting societies*, dei soggetti che acquisiscono i diritti di sfruttamento o di altri soggetti comunque attivi nella filiera che possano restringere artificialmente l'offerta potenziale di contenuti digitali al pubblico. A tale verifica puntuale potrebbero seguire le azioni di cui al successivo punto.

D3. Si ritiene utile un intervento di mediazione dell'Autorità inteso a favorire il superamento degli ostacoli di natura contrattuale che attualmente rallentano lo sviluppo di un'offerta legale di contenuti su tutte le piattaforme disponibili?

Si ritiene utile un simile intervento da parte dell'Autorità, incentivando in particolare comportamenti virtuosi da parte di tutti i soggetti che fanno parte della filiera, ivi incluso per gli aspetti legati all'interoperabilità delle soluzioni (ad esempio sul tema *walled garden*).

3.3.3 Le finestre di distribuzione

D1. Si condivide l'auspicio dell'Autorità di un ripensamento complessivo delle "finestre di distribuzione" e delle licenze di sfruttamento dei diritti in esclusiva?

Si condivide l'auspicio dell'Autorità. Difatti, il ripensamento dei meccanismi attualmente alla base del modello delle "finestre" è un pre-requisito per il superamento degli svantaggi competitivi che oggi affrontano le piattaforme di distribuzione dei contenuti *on line* rispetto ai canali di distribuzione "tradizionali".

D2. In caso affermativo, si ritiene utile un intervento dell'Autorità in fase di mediazione inteso a favorire una riduzione dello scarto temporale tra i canali di distribuzione tradizionali e quelli più innovativi?

Si ritiene utile un simile intervento volto al superamento delle rigidità che attualmente caratterizzano il sistema delle “finestre”.

3.4. Attività informativa e di “educazione alla legalità”

D1. Si concorda con le ipotesi in cui si articolerebbe la campagna di informazione e di educazione alla legalità?

Si concorda con l’opportunità di svolgere una campagna di sensibilizzazione ed educazione alla legalità da parte dell’Autorità, da incentrare principalmente su strumenti di comunicazioni del mondo di internet (es. video “virali” su siti web 2.0). Tuttavia, si ritiene che tale campagna debba necessariamente seguire la concreta realizzazione e disponibilità di offerte legali di contenuti digitali *on line* a prezzi competitivi, così da poter prospettare ai destinatari della campagna non solo il problema (i rischi legati ad un uso del servizio di navigazione per finalità non lecite) ma anche la soluzione (vale a dire il ricorso alle offerte di contenuti legali *on line*). In caso contrario la comunicazione rischierebbe di essere del tutto inefficace.

D2. Si concorda con l’ipotesi dell’Autorità di inserire nei contratti di *hosting* e *caching* un contenuto minimo informativo inerente alla normativa in tema di protezione del diritto d’autore e le conseguenze connesse alla sua violazione, nonché alle modalità di pagamento per fruire dei contenuti legali anche mediante forme di m-payment?

La proposta di inserire nei contratti per la fornitura del servizio di internet (sia di accesso che di *hosting* e *caching*) l’informativa in questione non risulta condivisibile, in quanto i Contratti in questione rappresentano, per loro natura, la cristallizzazione dei diritti e degli obblighi delle parti e non già uno strumento di *education* sui temi in parola e non producono i loro effetti verso gli utenti finali. Si ritiene dunque più appropriato circoscrivere gli interventi di *education* a quanto chiarito al punto precedente. Rispetto al riferimento agli m-payment, pur apprezzando l’intento dell’Autorità sicuramente volto ad introdurre elementi di maggior apertura sul mercato dei pagamenti, si

rappresenta come, rientrando i contenuti on line nella categoria dei beni digitali, questi già oggi, sulla base del quadro normativo vigente rappresentato dal D. Lgs. N. 11/2010 di recepimento della direttiva comunitaria 2007/64/CE, sono fatturabili all'interno del Conto telefonico e/o del traffico prepagato e non risulta quindi necessaria a tali scopi, l'apertura del mercato tramite l'integrazione di strumenti di pagamento di più complessa realizzazione (es. m-payment).

D3. Si concorda con l'ipotesi dell'Autorità di procedere all'invio di una mail informativa automatica all'utente al momento del primo accesso ad internet?

Non si concorda con tale ipotesi in quanto si ritengono sufficienti le azioni riportate nella risposta alla domanda D1. Inoltre, tale azione potrebbe risultare fuorviante per il cliente, che potrebbe essere indotto dalla ricezione di un simile messaggio da parte del proprio operatore a ritenere che quest'ultimo svolga un ruolo di controllo e verifica rispetto alle sue potenziali attività illecite *on line*, cosa assolutamente incompatibile con quanto stabilito dal decreto 70/2003 in materia di *mere conduit* oltre che con le disposizioni a tutela della privacy previste dal d. lgs. N. 196 del 2003 e s.m.i..

3.5. Provvedimenti a tutela del diritto d'autore

D1. Si concorda con la procedura delineata dall'Autorità sulla rimozione selettiva anche per quanto riguarda la tempistica prevista? In caso contrario, si prega di indicare le ragioni del dissenso. Nel caso s'intenda proporre una procedura alternativa, si prega di evidenziarne anche i vantaggi che la renderebbero preferibile a quella qui descritta.

La procedura di tipo *notice and take down* ipotizzata presenta senz'altro alcuni aspetti condivisibili nella misura in cui si propone un meccanismo di risposta "graduale" rispetto alla problematica da indirizzate. Tuttavia, permangono ancora rilevanti margini di incertezza che si ritiene fondamentale sanare prima della messa in funzione del meccanismo secondo le modalità sotto dettagliate.

In particolare:

- La fase 1 dovrebbe essere depurata dagli elementi di discrezionalità a carico del gestore del sito. Tale obiettivo potrebbe essere raggiunto tramite la qualificazione dell'azione del gestore del sito come azione facoltativa determinata in autoregolamentazione ovvero tramite l'intervento dell'Autorità sin da tale fase iniziale, finalizzato all'individuazione del potenziale atto illecito ed alla validazione della misura che il gestore del sito potrebbe essere chiamato a svolgere; il gestore del sito, in altri termini, deve solo limitarsi ad eseguire un intervento/ordine disposto dall'Autorità senza che allo stesso sia attribuito alcun margine di discrezionalità, come già oggi avviene sulla base degli ordini disposti dalle autorità giudiziarie competenti.
- Nella terza fase, vengono accomunati il gestore del sito e l'operatore di telecomunicazione o quello televisivo "*alla cui sfera risulti oggettivamente ascrivibile la violazione della normativa rilevante*". Tale aspetto è incompatibile con quanto stabilito in materia di *mere conduit* dal decreto 70/2003 e deve essere pertanto rimosso;
- Nella fase 5 si pone il tema delle sanzioni in caso di inottemperanza dell'ordine di rimozione impartito dall'Autorità: si intende quindi che questa sia – correttamente – l'unica fase in cui potrebbe eventualmente essere ipotizzabile comminare, ai gestori dei siti o ai fornitori di servizi di media audiovisivi, sanzioni relative alla procedura in questione.

Come criticità di ordine generale legata alla procedura vi è poi la possibile sovrapposizione con azioni intraprese dall'Autorità giudiziaria sugli stessi temi, che non sembra trovare un'adeguata soluzione nell'ambito del testo in Consultazione.

D2. Tra le ipotesi alternative previste per il caso della rimozione totale, quale delle due si ritiene preferibile? Nel caso s'intenda proporre ulteriori procedure alternative, si prega di evidenziarne anche i vantaggi che le renderebbero preferibili a quelle qui descritte.

Ogni ipotesi che preveda un ruolo attivo dell'ISP nel meccanismo di rimozione o filtraggio del contenuto deve necessariamente essere ispirata ai seguenti principi:

- Natura di *estrema ratio* dell'azione;
- Non responsabilità dell'ISP per atti di terzi perpetrati tramite le risorse di rete dell'ISP;
- Validazione preventiva dell'azione di rimozione/filtraggio da parte di un'Autorità competente;
- Implementazione dell'azione secondo le capacità tecniche dell'ISP, che nel caso di Vodafone potrebbero al massimo corrispondere alla possibilità di operare blocchi sulla rete internet a livello di DNS (o "nome a dominio"), fatti salvi alcuni ulteriori limiti, tra cui l'inapplicabilità tout-court del meccanismo al traffico sviluppato con protocolli di filesharing/peer-to-peer. Non risultano dunque in ogni caso praticabili blocchi su singoli contenuti o pagine;
- Le interazioni fra i vari soggetti coinvolti devono essere gestite con modelli efficienti che non generino impatti negativi in termini finanziari od operativi per gli operatori;
- In base al principio di garanzia di piena trasparenza per l'utenza ed anche nell'ottica di contenere gli impatti sul Servizio Clienti degli operatori, occorre prevedere per i siti "oscurati" un re-indirizzamento verso un pagina internet riferibile all'Autorità che chiarisca i motivi dell'inaccessibilità del sito per il cliente.

Alla luce delle complessità appena descritte, è utile rimarcare, come già chiarito nei paragrafi precedenti, che, ove si palesasse la necessità per AGCOM di procedere effettivamente all'emanazione di un provvedimento regolatorio questo deve essere preventivamente messo in consultazione e prevedere tempi di adeguamento proporzionati rispetto agli interventi che verranno richiesti.

D3. Si ritiene vi siano altre misure più efficaci nel contrastare il fenomeno della pirateria? In caso affermativo, si prega di indicarle evidenziandone i relativi vantaggi.

Non si ritiene di dover ipotizzare ulteriori strumenti rispetto a quelli già trattati nel corso dei vari punti oggetto della Consultazione; in particolare come già sopra illustrato si ritengono estremamente rilevanti tutti gli strumenti/meccanismi che l'Autorità e gli altri stakeholders istituzionali vorranno introdurre per garantire la creazione di un mercato legale *on line* dei contenuti digitali.

3.6 Le licenze collettive estese

D1. Si ritiene efficace l'eventuale adozione di disposizioni che, sul modello delle licenze collettive estese, attribuiscono efficacia generale agli accordi volontari tra enti rappresentativi dei titolari dei diritti, dei provider e degli utenti, in relazione alle modalità di gestione dei diritti relativi agli utilizzi non commerciali di opere protette online? In caso negativo, si prega di indicare le ragioni.

La proposta dell'Autorità è senza dubbio mossa dalla condivisibile necessità di ampliare il mercato legale dei contenuti digitali. Tuttavia, la formulazione della proposta lascia trasparire l'intento di tradurre questo meccanismo nell'imposizione di una *fee* a ciascun contratto di accesso ad internet per remunerare le *collecting societies*. Si tratterebbe, di fatto, di una *levi* sull'ADSL che, lungi dal facilitare la creazione di offerte on line legali, avrebbe come unico effetto quello di alterare le dinamiche di prezzo del mercato *retail* dei servizi ADSL. Si ritiene dunque preferibile che le azioni di promozione del mercato si traducano nelle proposte discusse ai precedenti punti 3.3.2 e 3.3.3.

D2. Si condivide il percorso procedurale proposto, consistente nella adozione di apposite disposizioni relative all'efficacia generale degli accordi collettivi volontari e l'eventuale adozione di delibere attuative in relazione agli impegni in materia tariffaria assunti dagli ISP? In caso negativo, si prega di indicare le ragioni.

La proposta non risulta condivisibile per le ragioni esposte al punto precedente.

D3. Si ritiene opportuna l'individuazione di forme di pagamento da parte dell'utente semplici e all'avanguardia come ad esempio quelle di m-payment?

In merito a tale proposta restano valide le considerazioni già espresse al punto 3.4, D2.

3.7 Attività di risoluzione di controversie

D1. Si ritiene che un eventuale ruolo di mediazione svolto dall'Autorità nelle controversie che dovessero eventualmente insorgere tra i soggetti interessati a valle dell'applicazione della normativa a tutela del diritto d'autore possa essere utile? In caso negativo, si prega di indicarne le ragioni.

Come detto, si condivide la necessità di un intervento diretto dell'Autorità ai fini della validazione di ogni azione intrapresa dai soggetti nell'ambito della possibile procedura di contrasto alla pirateria *on line*. Tuttavia, proprio tale ruolo attivo dell'Autorità nell'ambito dei vari *step* procedurali potrebbe far venire meno quella "terzietà" rispetto agli eventi oggetto di contestazione necessaria per svolgere l'attività di mediazione. Si suggerisce quindi di impostare il ruolo dell'Autorità in tale ambito come un ruolo di istanza di secondo grado adibibile dal soggetto che si ritiene danneggiato ingiustamente dalla rimozione del contenuto/sito.

3.8 Istituzione presso l'Autorità di un Tavolo tecnico sul diritto d'autore

D1. Si ritiene utile l'iniziativa proposta? In caso negativo, si prega di indicarne le ragioni.

Vodafone condivide l'opportunità di istituire presso l'autorità un Tavolo tecnico sul diritto d'autore, al fine di effettuare un monitoraggio costante sulle dinamiche industriali del settore, con relativa stesura di documenti tecnici che potrebbero fungere da base a successivi interventi regolatori volti ad eliminare le criticità competitive che bloccano l'avvio di una offerta legale *on line* di contenuti che sia ricca ed a prezzi competitivi.

Nell'ambito di tale Tavolo si potrebbe inoltre svolgere il monitoraggio sull'andamento delle azioni di contrasto alla pirateria ipotizzate. A tal riguardo, preme sottolineare come, al momento, nei Tavoli istituzionali deputati a disciplinare il tema del diritto d'Autore (es. la Commissione permanente sul DDA istituita presso il Ministero dei Beni Culturali) la rappresentanza concessa al settore ICT sia estremamente esigua, soprattutto se raffrontata a quella accordata ai titolari dei diritti. Pertanto, si auspica che l'Autorità si faccia interprete di tale esigenza della filiera ICT presso le opportune sedi al fine di assicurare una più equilibrata rappresentanza degli interessi.